



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.37**

OGGETTO:

**MODIFICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA.**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Gruppo consiliare | Presente |
|--|--|-----------------|
| 1. GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 3. CATALDO Gianluigi - Consigliere | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Giust. |
| 4. PELISSERO Giuliano - Assessore | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 5. VALERIO Cinzia - Assessore | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 6. COLAMARIA Antonella - Assessore | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 7. PANARO Enrico - Consigliere | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Giust. |
| 8. BOLOGNA Francesco - Consigliere | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” | Si |
| 9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere | “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” “Susa” | Si |
| 10. PLANO Sandro - Consigliere | “Susa” | Si |
| 11. BREZZO Alessandra - Consigliere | “Susa” | Si |
| 12. FONZO Antonia - Consigliere | “Susa” | Si |
| 13. CHIANELLO Massimo - Consigliere | | Si |

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Dr.ssa Emanuela.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione del Sindaco.

Premesso che:

- con Decreto del Presidente Della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è stato approvato il "Regolamento di polizia mortuaria", che detta il quadro disciplinare generale in materia cimiteriale;
- con D.C.C. n. 16 del 23 aprile 2004, modificato con D.G.C. n. 21 del 9 marzo 2005, e con D.C.C. n. 46, del 30 novembre 2011, è stato approvato il "Regolamento comunale di polizia mortuaria", del Comune di Susa;

Premesso che il Regolamento comunale di polizia mortuaria all'articolo 22, disciplina le esumazioni, stabilendo che:

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, salvi i casi di inumazioni in sepolture private.

2. Le esumazioni ordinarie sono gratuite e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno; di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.

3. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via eccezionale, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L..

4. Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Considerato che l'articolo 22 citato prevede la gratuità per le esumazioni ordinarie, e il pagamento del relativo diritto per le esumazioni straordinarie;

Visto il decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante "Provvedimento urgenti per la finanza locale", ed in particolare, l'articolo 12, comma 4, che stabilisce che:

La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.

Considerato che il decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 ha disposto, con l'articolo 1, comma 7-bis, che il comma 4 dell'articolo 12 citato "*si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990*".

Considerato, in particolare, che dal combinato disposto normativo citato, si evince che la gratuità è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre i predetti servizi sono a pagamento negli altri casi;

Valutata l'esperienza maturata nel periodo intercorso e in considerazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, a seguito della modificazione del Titolo V della Costituzione, circa la determinazione delle tariffe dei propri servizi, si ritiene opportuno intervenire sul tariffario dei servizi funerari, ed in particolare sull'attività di esumazione ordinaria;

Ritenuto, quindi, di dover implementare il regolamento comunale di polizia mortuaria, stabilendo che il servizio di esumazione ordinaria deve essere soggetto a pagamento di apposito diritto, con esclusione dei casi previsti dall'articolo 1, comma 7-bis, decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26, con la modifica dell'articolo 22, comma 2, equiparando, quindi, le operazioni di esumazione per l'intero cimitero comunale:

Art. 22 - Esumazioni

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, salvi i casi di inumazioni in sepolture private.
2. Le esumazioni ordinarie sono *soggette al pagamento del relativo diritto* e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno; di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre al mese di aprile compreso. *Sono escluse dal pagamento del relativo diritto le esumazioni ordinarie nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, da valutare caso per caso dal competente ufficio comunale.*
3. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via eccezionale, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L..
4. Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Considerato, inoltre, che dalla normativa nazionali, in materia di Polizia Mortuaria, ed in particolare, dalla *ratio legis* del D.P.R. n. 285/90, si evince che non possono aversi situazioni di gratuità per le c.d. "sepulture" in sepolcri privati nei cimiteri, sia nella fase iniziale (tumulazione) e sia nella fase finale, ovvero sia di scadenza della concessione (estumulazione);

Considerato che le c.d. sepulture in sepolcri privati nei cimiteri interessano, a norma del D.P.R. n. 285/90, ed in particolare dell'articolo 58, tutte le forme e modalità di allocazione cimiteriale diverse dall'inumazione in campo comune;

Visto l'articolo 23, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che, al comma 2, stabilisce:

Art. 23 - Estumulazioni

2. Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione. *Le estumulazioni ordinarie sono gratuite* e sono regolate dal Comune.

Ritenuto, quindi, di dover modificare la suddetta disposizione stabilendo, in analogia a quanto previsto per le esumazioni, che il servizio di estumulazione ordinaria debba essere soggetto a pagamento di apposito diritto:

Art. 23 - Estumulazioni

2. Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione. *Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, e sono regolate dal Comune.*

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine:

- alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area amministrativa;
- alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'area finanziaria;

Visti il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line";

Visti:

- Il decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e smi;
- Lo statuto del Comune di Susa;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

| | |
|------------|--------|
| presenti | n. 11 |
| astenuti | n. == |
| votanti | n. 11 |
| favorevoli | n. 11 |
| contrari | n. ==. |

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di approvare** la sostituzione dell'articolo 22, comma 2, del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con D.C.C. n. 16 del 23 aprile 2004, modificato con D.G.C. n. 21 del 9 marzo 2005, e con D.C.C. n. 46, del 30 novembre 2011, con il seguente:

Art. 22 - Esumazioni

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, salvi i casi di inumazioni in sepolture private.
 2. Le esumazioni ordinarie sono *soggette al pagamento del relativo diritto* e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno; di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre al mese di aprile compreso. *Sono escluse dal pagamento del relativo diritto le esumazioni ordinarie nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, da valutare caso per caso dal competente ufficio comunale.*
 3. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via eccezionale, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L..
 4. Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria.
3. **Di approvare** la sostituzione dell'articolo 23, comma 2, del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con D.C.C. n. 16 del 23 aprile 2004, modificato con D.G.C. n. 21 del 9 marzo 2005, e con D.C.C. n. 46, del 30 novembre 2011, con il seguente:

Art. 23 - Estumulazioni

2. Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione. *Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto*, e sono regolate dal Comune.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, il seguente risultato proclamato dal Presidente:
 - presenti n. 11
 - astenuti n. ==
 - votanti n. 11
 - favorevoli n. 11
 - contrari n. ==.

Il Consiglio comunale si chiude alle ore 23.35.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Dr.ssa Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone